



REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con delibera di C.C. n. 8 del 22.05.96

Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 19.07.2018

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 1

Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale

Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.

Ciascun Consigliere Comunale è responsabile personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

ART. 2

Conferimento di incarichi speciali

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.

Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ART. 3

Indennità di presenza e rimborso spese

I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato nella misura fissata dalla legge.

Spetta ad essi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

I Consiglieri Comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 4

Astensione Obbligatoria

I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 5

Esenzione da responsabilità

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o, abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per scritto, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Sindaco.

Esse possono venir motivate dal dimissionario e sono irrevocabili.

Il Consiglio Comunale dovrà limitarsi a prendere atto in seduta pubblica ed a voto palese.

Nei riguardi del Consigliere Comunale che presenta le dimissioni, esse sono operative fino dal momento in cui pervengono al Comune.

ART. 6

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per scritto, con lettera raccomanda da indirizzarsi al Sindaco.

Esse possono venir motivate dal dimissionario e sono irrevocabili.

Il Consiglio Comunale dovrà limitarsi a prendere atto in seduta pubblica ed a voto palese.

Nei riguardi del Consigliere Comunale che presenta le dimissioni, esse sono operative fino dal momento in cui pervengono al Comune.

ART. 7

Partecipazione alle sedute

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio.

Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione.

Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perchè sia presa nota a verbale.

ART. 8

Nomine ed incarichi

Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

ART. 9

Funzioni rappresentative

La Giunta Comunale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Commissione dei Capi gruppo, convocata dal Sindaco.

ART. 9 bis

Il Presidente del Consiglio Comunale

A norma del D.lgs. n. 267/2000 e dello Statuto, il Consiglio elegge tra i propri componenti, a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio Comunale, con votazione segreta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

- Il Consiglio, subito dopo l'elezione del Presidente, procede all'elezione del Vice-Presidente del Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
- Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere "Anziano".
- Le deliberazioni dell'elezione del Presidente e del Vice-Presidente sono immediatamente esecutive.

Il Presidente del Consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta l'intero Consiglio Comunale e ne tutela la dignità del ruolo, valorizzandone le prerogative. Ispira l'esercizio delle sue funzioni al principio dell'imparzialità. E' garante del ruolo di ogni Consigliere e della sua libertà di mandato

Il Presidente ha il compito di favorire la realizzazione dell'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio Comunale, in base all'art. 38 comma 3 del T.U.E.L.

Il Presidente coordina e garantisce le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e in particolare:

- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, se necessario, ai singoli Consiglieri, sui punti da sottoporre ai successivi Consigli.
- convoca e presiede il Consiglio Comunale.

- Fa osservare il Regolamento. Ha facoltà di prendere la parola, da seduto, in qualsiasi momento dell'adunanza e in ogni fase della discussione.
- Dirige, modera e dichiara chiusa la discussione. Dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ogni intervento. Puntualizza i termini delle proposte in discussione, le modalità di votazione, ne accerta gli esiti e ne annuncia i risultati.
- Assicura la regolarità e il buon andamento delle sedute consiliari. Dispone l'utilizzo del personale della Polizia Municipale eventualmente presente in Sala.
- Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni, a fianco del Sindaco, con la fascia dei colori della Città.
- Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio decadono con il Consiglio che li ha eletti.
- Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio possono essere revocati su proposta motivata formulata dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri assegnati.
- La proposta di revoca è ammissibile, esclusivamente, per gravi e comprovati motivi quando il Presidente (o il Vice-Presidente) violi reiteratamente i propri doveri, in caso di mancati adempimenti degli obblighi che gli derivano dalla funzione che è chiamato a svolgere ovvero ecceda i limiti della propria competenza.
- La proposta di revoca del Presidente (o del Vice-Presidente) viene protocollata e depositata in Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri. Essa è iscritta, insieme con quella per l'eventuale sostituzione, all'ordine del giorno del Consiglio che viene convocato nei termini previsti dal presente Regolamento.
- Qualora la proposta di revoca riguardi sia il Presidente sia il vice Presidente la seduta del Consiglio si svolge con la presidenza del Consigliere Anziano.
- Alla discussione e alla relativa votazione possono partecipare tutti i Consiglieri, ivi compreso l'interessato alla proposta di revoca.
- La proposta di revoca è deliberata con votazione palese, con la maggioranza e le modalità previste per la nomina

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 10 Costituzione

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 Consiglieri.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del proprio Capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo-eletto.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più "anziano" per legge.

ART. 11 Commissione dei Capo gruppo

I Capo gruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

La Commissione dei capo gruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento.

Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.

Della Commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capo gruppo. Il Sindaco la presiede.

In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.

I Consiglieri Capo gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand' essi siano impediti ad intervenire personalmente.

ART. 12 Proposte Commissioni

Le proposte della Commissione dei Capo gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da funzionario incaricato dal Sindaco previo parere vincolante del Segretario.

ART. 13 Funzionamento dei gruppi

La Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte. secondo le indicazioni della Commissione dei Capo gruppo.

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 14 Avviso delle riunioni

Delle riunioni, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dall'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici servendosi degli altri mezzi di informazione.

ART. 15 Sedute pubbliche

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART. 16 Sala delle riunioni

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per persone all'uopo invitate.

Il Ministro per l'interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti. Nelle adiacenze della sala consiliare il Comune qualora possibile, mette a disposizione degli addetti alla stampa apposito locale fornito di tavoli, sedie, macchine da scrivere, apparecchi telefonici da usarsi a mezzo gettoneria e tutte le eventuali attrezzature necessarie per agevolare il lavoro agli addetti al servizio della pubblica informazione.

Il Comune deve dotare la sala consiliare di appositi mezzi che assicurano la illuminazione della stessa in caso di mancata erogazione di energia elettrica.

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 17

Servizio di ordine e di vigilanza

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare. come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

ART. 18

Presenza negli uffici di personale

Il Segretario Comunale dovrà predisporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

A detto personale, come a quello di cui all'art. 11 sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto. come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 19

Fissazione delle sedute

Le sedute del Consiglio sono fissate dal Sindaco anche su richiesta della Giunta Comunale, o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti.

Nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e gli obiettivi motivi che giustificano la riunione consiliare nonchè allegata la relativa proposta redatta formalmente con premesse, motivazione e dispositivo oggetto di approvazione.

ART. 20

Convocazione a richiesta di consiglieri

Il Sindaco, quando la richiesta è fatta dai consiglieri, fissa entro 10 giorni la convocazione del Consiglio, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

ART. 21

Rigetto istanza convocazione

Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato e prima che siano trascorsi 180 giorni dalla trattazione stessa.

ART. 22

Avviso di convocazione

La Segreteria in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nella seduta d'urgenza, l'avviso va notificato 24 ore prima.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Anche quest' ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.

ART. 23 Limiti nella trattazione

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni eventualmente adottate sono nulle.

Le deliberazioni eventualmente adottate sono

ART. 24 Consegna dell'avviso

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere all'atto dell'insediamento o modificato successivamente ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

ART. 25 Domiciliazione

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi, nel caso di mancata domiciliazione la notifica viene effettuata nelle mani del Sindaco e l'avviso depositato nella Segreteria con contestuale invio di copia a mezzo di posta ordinaria.

ART. 26 Prova dell'avvenuta consegna

Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

ART. 27 Argomenti da trattare

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell' avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

ART. 28 Pubblicità degli argomenti

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 29 Ufficio Stampa

L'ufficio stampa del Comune se istituito provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante inserzione sui giornali di maggiore diffusione locale, nonché servendosi degli altri mezzi di informazione

ART. 30 Ordine degli argomenti

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richieste dell'Autorità governativa;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) richieste della Regione;
 - d) richieste della Provincia;
 - e) pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
 - f) ratifiche di deliberati della Giunta;
 - g) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
 - h) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri.
- Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

ART. 31 Deposito proposta

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, occorre depositare, nella sala delle riunioni, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere può prenderne visione nei giorni e nelle ore d'ufficio.

I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

Non possono, però, dare copie od estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni.

I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

ART. 32 Completamento pratiche

Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

ART. 33 Notizie e informazioni

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

L'obbligo di cui al presente articolo si estende anche alle aziende municipalizzate e agli altri enti dipendenti dal Comune.

ART. 34 Convocazioni d'urgenza

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

ART. 35
Ordini del giorno aggiuntivi

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un'ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.

Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 36
Registrazione fonica

Nelle sedute consiliari può essere presente l'addetto alla registrazione fonica che deve riportare fedelmente tutta la discussione che si è svolta.

L'addetto non può essere presente nelle sedute segrete

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

ART. 37

Appello

All'ora stabilita per la riunione, il Presidente o chi per esso, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare.

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuata, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

ART. 38

Seduta deserta

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale, con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

ART. 39

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Se nell' avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda. qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

ART. 40

Esposizione bandiera

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la bandiera del Comune - con inizio dalle prime ore del mattino - viene esposta al Palazzo civico, a cura del messo comunale che avrà cura di toglierla a fine seduta.

DELLA DISCIPLINA

ART. 41 Trascrizione

Il presidente dell'Assemblea, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

ART. 42 Turbamento della seduta

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami gli può togliere la parola.

Il consigliere colpito dal detto provvedimento può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere.

ART. 43 Comportamento del pubblico

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, l'addetto alla registrazione nonché le altre persone eventualmente invitate, gli addetti stampa (rappresentanti della Regione, Provincia, sindaci di altri comuni).

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere che è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

ART. 44 Apertura della seduta

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati.

Contestualmente alla apertura della seduta il Presidente nomina tre scrutatori dei quali almeno uno della minoranza.

ART. 45 Comunicazioni - Ordine dei lavori

Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, nè modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma.

Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.

Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 46

Continuazione di seduta

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

ART. 47

Discussione generale

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

ART. 48 Richiesta di parola

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta a secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 5 minuti.

Sullo stesso argomento possono intervenire tutti i consiglieri. I consiglieri possono far confluire ad altro consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento.

Il Consiglio può con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei consiglieri che intendono intervenire.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

ART. 49 Limiti di intervento

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, la seconda volta per non più di 5 minuti.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

ART. 50 Fatto personale

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

ART. 51 Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 52
Precedenza per mozione d'ordine

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

ART. 53
Emendamenti limiti

Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

ART. 54
Precedenza nella discussione

La discussione di carattere generale - quando ne ricorre il caso - precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

ART. 55
Chiusura discussione

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

DELLE VOTAZIONI

ART. 56 Appello nominale

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

ART. 57 Modalità

Nelle votazioni per appello nominale si risponde "si" o "noli a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario, il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 58 Limite alla facoltà di parlare

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

ART. 59 Scrutinio Segreto

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge - il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

ART. 60 Limiti allo scrutinio segreto

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge o per statuto spettano al Sindaco.

ART. 61

Distinta votazioni

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

ART. 62 Astensione

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

ART. 63 Seconda votazione

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge.

Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

ART. 64 Ordine delle votazioni

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- 1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- 2) la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti. Il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
- 3) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
- 4) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- 5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente

votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

Ogni proposta comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

ART. 65 Esito delle votazioni

Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge. nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge. una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

ART. 66 Divieto di interventi durante le votazioni

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

NORME GENERALI

ART. 67

Competenze deliberative del Consiglio

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.

Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Comunale nell'ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione.

Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta od in quella immediatamente successiva.

La Giunta non può mai adottare deliberazioni di urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio.

I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.

ART. 68

Approvazione delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

ART. 69

Revoca, modifica, nullità

Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, revocando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 70

Diritto di presentazione

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

ART. 71

Contenuto dell'interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 60 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

ART. 72

Risposta all'interrogazione

L'esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di sindacato presentate dai consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Segretario comunale, debitamente motivata.

ART. 73

Istituzione Commissione d'inchiesta

Il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive.

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui tre della maggioranza e due della minoranza.

La Commissione nomina nel suo seno il Presidente.

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

ART. 74

Integrazione Commissioni

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le Commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione comunale. Detto personale, che non può eccedere il numero di due, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I componenti delle Commissioni possono chiedere la collaborazione dei responsabili gli uffici comunali ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere.

ART. 75

Procedura interrogazione

In principio di seduta il Presidente invita l'Assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione ed a rispondere a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

ART. 76

Richiesta risposta scritta

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell' assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

ART.77

Limiti alle interrogazioni

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a tre.

ART.78

Interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze.

Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni e interpellanze all'adunanza successiva.

ART.79

Dichiarazione dell'interpellante

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

ART. 80

Mozione

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

ART.81 Abbinamenti

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

Art. 82 Specifica trattazione

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro 'specifica trattazione.

ART. 83 Cancellazione dell'ordine del giorno

Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Art.84 Segnalazioni e raccomandazioni

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco ed alla Giunta.

Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di 5 minuti nè ha diritto a replica.

Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a 4.

ART.85 Voto contrario ad una proposta

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

ART.86 Mozione di sfiducia

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai due quinti di quelli assegnati al Consiglio.

Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.

Qualora una mozione di sfiducia - da votarsi per appello nominale - riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

Al contrario qualora la mozione venga respinta, i consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore, se non siano trascorsi almeno quattro mesi dalla ricezione della precedente.

ART. 87

Scioglimento del consiglio per mozione di sfiducia

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

ART. 88

Scioglimento del consiglio per altre cause

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Consigliere che riveste la carica di Vice Sindaco.

ART. 89

Surroga consiglieri

Il Seggio di Consigliere Comunale che durante il quadriennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

VERBALIZZAZIONE

ART.90 Partecipazione del Segretario

Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.

Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

Il Segretario, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, qualora nella pianta organica non sia previsto il posto di Vice Segretario, sono assunte dal funzionario del Comune al quale, a norma del regolamento organico, sono conferite le funzioni vicarie.

ART.91 Seduta segreta partecipazione

Alle sedute segrete deve partecipare solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dal Consiglio Comunale.

ART.92 Segretario facente funzioni

Il consigliere che disimpegna eventualmente le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

ART.93 Verbali

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

ART. 94 Attività di coadiutore

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

ART. 95 Redazione

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Il Segretario comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato

dal Vice Segretario e da altri impiegati della Segreteria Comunale.

ART.96 Contenuto

I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta. Consigliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte positiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.

Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

ART.97 Firma dei verbali

I processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal presidente e dal Segretario.

La firma del Segretario Comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale.

La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 98 Proponente

Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

ART.99 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonchè quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.